



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 18

Riunione del 12 gennaio 2011

13.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Asti Kid Volley in persona del Presidente I.r.p.t. Giustino Negro

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente

- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente

- Avv. Antonio Amato - Componente-Relatore

--oOo--

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Sig. Giustino NEGRO:** *nella sua qualità di Presidente del Sodalizio ASTI KID VOLLEY, per aver violato le seguenti norme: artt. 17 e 19 dello Statuto Fipav, Artt. 21, 24 e 28 RAT Fipav e Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni. Per aver effettuato il tesseramento/prestito dell'atleta BALOCCO Stefania senza aver garantito l'autenticità e la completezza dei dati ovvero con totale assenza sul modulo preposto della firma del citato atleta;*
- **Società ASTI KID VOLLEY:** *"in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT".*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 12 Gennaio 2011.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 26/10/2010 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che le società Albauno Volley e Asti Kid Volley avevano fatto pervenire una richiesta a firma congiunta, in data 20/10/2010, a mezzo della quale richiedevano l'annullamento del prestito relativo all'atleta Stefania BALOCCO, già effettuato dalla società Albauno Volley alla Società Asti Kid Volley G.S., e dove si affermava che la suddetta atleta non aveva mai sottoscritto un modulo di trasferimento dalla società di appartenenza alla Società Asti Kid Volley.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 09/09/2010, il prestito on line della suddetta atleta, revocava l'omologa del prestito dell'atleta Stefania Balocco dalla Albauno Volley alla Asti Kid Volley perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati nella lettera del 20/10/2010.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il nulla osta al prestito dalla società di appartenenza l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che ogni eventuale accordo intercorso tra le società in ordine al prestito dell'atleta doveva comunque essere ratificato, prima della sua formalizzazione presso la FIPAV, con la sottoscrizione da parte dell'atleta medesima dei relativi moduli, il cui onere di verifica era a capo della società cessionaria.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle



violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, che la negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo, in ragione della tempestività della comunicazione effettuata dalla società incolpata nonché delle ulteriori circostanze che emergono dagli atti, laddove viene evidenziata la volontà dell'atleta di cessare l'attività agonistica, successivamente al suo consenso verbale al prestito, per sopraggiunte problematiche di carattere personale che rendevano difficoltosa la convivenza tra la pratica sportiva e gli studi Universitari.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Giustino Negro la sanzione dell'ammonizione ed a carico del sodalizio Asti Kid Volley, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the printed name of the President.

Roma, 3 febbraio 2011